

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)  
Prodotto: Elite Solution di Alleanza  
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)  
Data di aggiornamento: 10/02/2026  
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 02 40824111; sito internet: [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it); indirizzo di posta elettronica: [tutelaclienti@alleanza.it](mailto:tutelaclienti@alleanza.it); indirizzo PEC: [alleanza@pec.alleanza.it](mailto:alleanza@pec.alleanza.it) ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 3.159.717.748, di cui risultato economico di periodo € 557.045.192. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 276% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it).

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID con riferimento alle coperture assicurative e garanzie offerte dal prodotto.



## Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

**PRESTAZIONE PRINCIPALE:** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

### COPERTURA COMPLEMENTARE (obbligatoria)

#### Prestazione in caso di lesione da infortunio

In caso di lesione da infortunio Alleanza Assicurazioni paga all'assicurato un importo pari a una percentuale del capitale assicurato per la copertura lesioni, definita in base alla tipologia di lesione, per un valore massimo di € 150.000.

### COPERTURE COMPLEMENTARI (facoltative)

#### Prestazioni complementari in caso di lesione o decesso conseguente a infortunio

Su richiesta del contraente è possibile attivare una tra le due seguenti coperture complementari:

**Extra copertura decesso:** Alleanza Assicurazioni in caso di decesso dell'assicurato conseguente a infortunio, paga ai beneficiari in aggiunta alla prestazione principale, il capitale assicurato relativo alla prestazione complementare. Il capitale assicurato di questa copertura complementare è pari al premio unico versato, raddoppiato in caso di decesso conseguente a incidente stradale. Il capitale pagato da Alleanza Assicurazioni in caso di decesso non può superare il valore massimo di € 150.000. In caso di decesso conseguente a incidente stradale, il valore massimo è pari a € 300.000.

**Extra copertura decesso e lesioni:** Alleanza Assicurazioni paga:

- ai beneficiari, in caso di decesso dell'assicurato conseguente a infortunio, in aggiunta alla prestazione principale, il capitale assicurato relativo alla prestazione complementare facoltativa. Il capitale assicurato di questa copertura complementare è pari al doppio del premio unico versato. In caso di decesso conseguente a incidente stradale, il capitale assicurato è pari al quadruplo del premio unico versato. Il capitale pagato da Alleanza Assicurazioni in caso di decesso non può superare il valore massimo di € 300.000. In caso di decesso conseguente a incidente stradale, il valore massimo è pari a € 600.000;
- all'assicurato, in caso di lesione da infortunio, in aggiunta alla prestazione prevista dalla copertura complementare obbligatoria per lesioni, un importo pari a una percentuale del capitale assicurato relativo alla copertura complementare facoltativa, per un valore massimo di € 150.000.

**OPZIONI CONTRATTUALI:** il contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni:

- **servizio Decumulo:** il servizio è attivabile dopo almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Il servizio prevede il pagamento annuale, semestrale o trimestrale di un importo su base annua stabilito dal contraente, da un minimo di 1.800 Euro a un massimo pari al 5% del Premio unico iniziale. Il pagamento si interrompe se il contraente richiede la disattivazione del servizio o se il valore del contratto, diminuito della rata da pagare, risulta inferiore al 25% del premio versato.
- **riscatti parziali:** se l'assicurato è in vita il contraente può richiedere riscatti parziali per iscritto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p><b>PRESTAZIONE PRINCIPALE:</b> persone che alla firma della proposta di assicurazione hanno un'età inferiore a 18 anni o maggiore o uguale a 90 anni e 6 mesi.</p> <p><b>COPERTURE COMPLEMENTARI (OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA):</b> persone che alla firma della proposta di assicurazione hanno un'età inferiore a 18 anni o maggiore o uguale a 75 anni e 6 mesi.</p>
-----------------------	---



## Ci sono limiti di copertura?

**PRESTAZIONE PRINCIPALE:** la prestazione principale non prevede né limitazioni né esclusioni.

## COPERTURE COMPLEMENTARI (OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA)

Sono esclusi dalle coperture complementari il decesso e lesioni derivanti da:

- delitti dolosi del contraente, assicurato o beneficiario;
- guida di veicoli e natanti senza patente specifica;
- uso di mezzi di locomozione subacquei e incidenti di volo, su mezzi o con piloti non autorizzati;
- partecipazione attiva o non attiva ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- eventi nucleari;
- stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti;
- attività sportiva pericolosa.

Inoltre sono escluse dalle coperture complementari le lesioni subite durante lo svolgimento di attività professionali pericolose.



## Quanto e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il premio per l'assicurazione principale è scelto dal contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi di seguito indicati: importo minimo € 50.000; importo massimo € 5.000.000. Non è prevista la possibilità di versare premi aggiuntivi.</p> <p>Gli importi comprendono il premio per le coperture complementari. Il premio per le coperture complementari è dovuto annualmente ed è determinato in relazione alla copertura scelta: per la copertura complementare obbligatoria il premio annuo è lo 0,2% del premio versato; per la copertura complementare "Extra copertura decesso" il premio annuo è lo 0,25% del premio versato; per la copertura complementare "Extra copertura decesso e lesioni" il premio annuo è lo 0,55% del premio versato.</p> <p>Il premio versato è investito, al netto del caricamento e del premio per le coperture complementari, nella gestione separata Fondo Euro San Giorgio.</p> <p>Il versamento del premio deve avvenire tramite bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni. Non è possibile versare il premio in contanti. Il contratto prevede un premio unico, pertanto non è prevista la possibilità di frazionamento.</p>
---------------	--



## A chi è rivolto questo prodotto?

Elite Solution di Alleanza è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti retail o professionali, con un bisogno di investimento che punta almeno alla conservazione del capitale e, in via complementare, un bisogno di protezione (data la presenza di assicurazione complementare obbligatoria), un orizzonte temporale almeno breve (a partire da 4 anni), un profilo di rischio almeno basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi d'investimento (IBIPs) a premio unico – ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere – collegati a gestioni separate con o senza garanzia di capitale (prodotti rivalutabili di ramo I) e capacità di sostenere almeno perdite nulle del valore dell'investimento.



## Quali sono i costi?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel KID di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

### Costi applicati al rendimento della gestione separata:

- nel corso delle prime 4 annualità: trattenuto dell'1,2% se il premio versato è inferiore a € 1.000.000; trattenuto dell'1,1% se il premio versato è maggiore o uguale a € 1.000.000 e inferiore a € 2.000.000; 1% se il premio versato è maggiore o uguale a € 2.000.000;
- a partire dalla 5<sup>a</sup> annualità: trattenuto dell'1,1% se il premio versato è inferiore a € 1.000.000; trattenuto dell'1% se il premio versato è maggiore o uguale a € 1.000.000 e inferiore a € 2.000.000; trattenuto dello 0,9% se il premio versato è maggiore o uguale a € 2.000.000.

La misura annua di rivalutazione può essere negativa (es. alla prima rivalutazione se il premio versato è inferiore a € 1.000.000: rendimento della gestione separata: 1,00%; rivalutazione al netto del trattenuto: -0,2%); in ogni caso, per effetto della garanzia finanziaria, in caso di decesso, il capitale rivalutato non può essere inferiore al capitale assicurato iniziale, al netto del premio annuo per le coperture complementari ed eventualmente riproporzionato a seguito di operazioni di riscatto parziale o servizio Decumulo.

**Costi per riscatto:** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

**Costi di intermediazione:** quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 39,7%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>IVASS o CONSOB</b>	<p>Se il reclamo presentato all'impresa assicuratrice ha esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: <a href="mailto:consob@pec.consob.it">consob@pec.consob.it</a>, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a>.</p>
-----------------------	--

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Arbitro assicurativo</b>	<p>E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<b>Mediazione</b>	<p>E' obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC <a href="mailto:alleanza@pec.alleanza.it">alleanza@pec.alleanza.it</a> o presso la Sede Legale di Alleanza Assicurazioni. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n.98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>E' possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni.</p>
<b>Altri sistemi</b>	

<b>alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><u>Procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net_it">Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea</a> o <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net_it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net_it</a>).</p>
<b>QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto.</b> Le somme pagate da Alleanza Assicurazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato: sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'IRPEF;</li> <li>• in caso di vita dell'assicurato: sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e la somma dei premi versati dal contraente. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d'impresa, nonché: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale;</li> <li>- se gli interessati dichiarano ad Alleanza Assicurazioni che il contratto è concluso nell'ambito dell'attività commerciale.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tassazione specifica delle coperture complementari:</b> sui premi relativi alle coperture complementari è dovuta un'imposta del 2,5%. Il premio delle coperture complementari dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.</p> <p>Le prestazioni pagate da Alleanza Assicurazioni per le coperture complementari corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d'impresa.</p>
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p>Se il <b>cliente</b> è stato <b>precedentemente affetto da patologie oncologiche</b> - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - <b>non è tenuto</b> a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. <b>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni</b>, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le <b>patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi</b>, sono previsti <b>termini inferiori, indicati nella Tabella</b>, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://alleanza.it/comunicazioni-e-avvisi/disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni/">alleanza.it/comunicazioni-e-avvisi/disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni/</a>.</p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
<p><b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE IL VALORE DEL CONTRATTO; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; CHIEDERE IL RISCATTO E VERIFICARE LO STATO DELLA PRATICA.</b></p>	